



Decreto Dirigenziale n. 239 del 03/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO. DITTA NEWLAT S.P.A. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, VIA J. F. KENNEDY N. 16 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI EBOLI, VIA BOSCO 2, LOCALITA' PEZZA GRANDE (EX IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI E PASTIFICIO DELLA DITTA PEZZULLO MOLINI PASTIFICI MANGIMIFICI S.P.A.).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la Ditta Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a., è titolare delle seguenti autorizzazioni alle emissioni in atmosfera:

- D.D. n. 333 del 01.08.2000, ai sensi del D.P.R.203/88, per l'attività di molitura cereali per l'impianto ubicato nel Comune di Eboli, in Località Pezza Grande;
- D.D. n. 744 del 28.05.2001, ai sensi del D.P.R. 203/88, per l'attività di pastificio, per l'impianto ubicato nel Comune di Eboli, in Via Bosco II, Località Pezza Grande;

- che la Ditta NEWLAT S.p.a., con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, Via J. F. Kennedy n. 16 , Legale Rappresentante sig. Sorano Loris, nato a Mirano (VE) il 26.08.1952, ha presentato in data 12.09.2011 prot. 686447, istanza di voltura del D.D. n. 744 del 28.05.2001 per fusione per incorporazione della ditta Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a. ed autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto ubicato nel Comune di Eboli, Via Bosco 2, Località Pezza Grande, ai sensi dell'art 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di produzione di paste alimentari;

- che la Conferenza di Servizi, nella prima seduta del 13.04.2012, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, si è conclusa con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

PRESO ATTO:

- che nella seduta del 28.02.2013 della Conferenza di Servizi, la Ditta NEWLAT S.p.a. ha richiesto anche la voltura del D.D. n. 333 del 01.08.2000 e l'unificazione dei due procedimenti relativi alle attività di pastificio e molitura cereali che verranno svolte nello stesso stabilimento, riservandosi di produrre nuova relazione tecnica relativa alla richiesta;

CONSIDERATO:

- che la Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 10.10.2013, esaminata la documentazione presentata dalla Ditta in sede di conferenza ed acquisita al prot. 698186, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta della seguente documentazione:

- permesso in sanatoria rilasciato dal comune di Eboli;
- planimetria generale dell'intero stabilimento (Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a. e NEWLAT S.p.a.) sottoscritta da tecnico abilitato, riportante il lay-out degli impianti ed i camini, così come riportati nella relazione presentata in data odierna (da E1 a E26 per le emissioni convogliate, P1 per le emissioni diffuse, E1sr ed E2sr per gli impianti rientranti tra quelli ad emissioni scarsamente rilevanti), con relative legende, la perimetrazione dell'area con recinzione e l'indicazione dell'accesso alla viabilità esterna;
- atto probante che attesti il passaggio dalla Ditta "Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a." a "NEWLAT S.p.a.";
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale ed aggiornato;
- dichiarazione resa dal Legale Rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, che l'impianto non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto già autorizzato;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (g/h)
P1 Emissioni diffuse	Scarico grano	Polveri	8,8	///
E1	Prepulitura	Polveri	3,6	0,0396
E2	Pulitura molino B	Polveri	3,2	0,0288
E3	Pulitura molino A	Polveri	4,2	0,0315
E4	Fase decorticato	Polveri	4,4	0,0308
E5	1°pneumatico molino A	Polveri	6,2	0,0744
E6	2°pneumatico molino A	Polveri	5,4	0,0486
E7	1°semolatrice molino A	Polveri	5,8	0,0522
E8	2°semolatrice molino A	Polveri	5,2	0,0468
E9	3°semolatrice molino A	Polveri	5,6	0,0504
E10	Pneumatico molino A	Polveri	4,8	0,0360
E11	1°semolatrice molino B	Polveri	4,6	0,0345
E12	2°semolatrice molino B	Polveri	4,4	0,0330
E13	Stoccaggio semola A	Polveri	4,62	0,0315
E14	Stoccaggio semola B	Polveri	5,0	0,0375
E15	Stoccaggio sottoprodotti	Polveri	5,4	0,0405
E16	Cubettatrice	Polveri	3,8	0,0285
E17	Recupero sfridi	Polveri	3,1	0,015

E18	Silos Stoccaggio semola	Polveri	2,5	0,012
E19	Silos Stoccaggio semola	Polveri	2,1	0,007
E20	Silos Stoccaggio semola	Polveri	2,2	0,010
E21	Recupero sfridi	Polveri	2,7	0,006
E22	Silos Stoccaggio semola	Polveri	3,4	0,025
E23	Silos Stoccaggio semola	Polveri	2,4	0,008
E24	Centrale termica	Polveri	4,2	0,004
		NO2	115,0	0,120
		SO2	14,0	0,014
E25	Centrale termica	Polveri	3,8	0,0037
		NO2	121,0	0,118
		SO2	11,0	0,010
E26	Centrale termica	Polveri	4,4	0,0046
		NO2	116,0	0,121
		SO2	10,5	0,011
E1sr	G/Elettrogeno emergenza	Polveri	2,5	0,037
		NOx(comeN O2)	95,0	0,142
		SOx(comeS O2)	15,0	0,022
E2sr	G/Elettrogeno emergenza	Polveri	2,5	0,037
		NOx(comeN O2)	95,0	0,121
		SOx(comeS O2)	15,0	0,022

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 10.10.2013, con nota del 15.10.2013 prot. 708213 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che in data 26.05.2014, prot. 359203, la Ditta ha trasmesso l'Atto di Fusione per incorporazione tra la Ditta NEWLAT S.p.a. e la Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a., redatto dal dr Enrico Lainati, notaio in Milano, il 4.02.2013, Rep. n. 52437, Racc. n. 22173, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 il 06.06.2013 al n. 2822, serie 1T, allegando certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in originale ed aggiornato della fusione societaria ed dal quale si evince il Legale Rappresentante della società nella figura del sig Mastrolia Angelo nato a Campagna il 05.12.1964;

- che in data 03.06.2014, prot. 375772, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella Conferenza di Servizi del 10.10.2013, necessaria al rilascio del presente provvedimento;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 28.08.2014 prot. 571495, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta NEWLAT S.p.a. a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **approvare** la modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, consistente nella riunificazione in un unico impianto ubicato nel Comune di Eboli, Via Bosco 2, Località Pezza Grande, delle attività di molitura cereali e di pastificio, autorizzate rispettivamente con D.D. n. 333 del 01.08.2000, e D.D. n. 744 del 28.05.2001, in capo alla Ditta Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a., e di revocare le succitate autorizzazioni;
- di **rilasciare** il provvedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, per l'attività di produzione di paste alimentari per la produzione di mangimi destinati all'alimentazione zootecnica, derivate dall'accorpamento delle due attività di cui al punto precedente, alla Ditta NEWLAT S.p.a. con sede legale nel Comune di Reggio Emilia, Via J. F. Kennedy n. 16, Legale Rappresentante sig Mastrolia Angelo, nato a Campagna il 05.12.1964, risultante dalla fusione per incorporazione della Ditta Pezzullo Molini Pastifici Mangimifici S.p.a., giusto Atto del 4.02.2013, Rep. n. 52437, Racc. n. 22173, e secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
 - 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
 - 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
 - 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
 - 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta NEWLAT S.p.a. di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;

- di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta NEWLAT S.p.a. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta NEWLAT S.p.a. all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Eboli;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta